

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **65/1978** (ECLI:IT:COST:1978:65)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ROSSI** - Redattore: - Relatore: **MACCARONE**

Camera di Consiglio del **09/03/1978**; Decisione del **27/04/1978**

Deposito del **10/05/1978**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14427**

Atti decisi:

N. 65

ORDINANZA 27 APRILE 1978

Deposito in cancelleria: 10 maggio 1978.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 135 del 17 maggio 1978.

Pres. ROSSI - Rel. MACCARONE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre 1975 dal giudice conciliatore di Cagliari nel

procedimento civile vertente tra Massacci Bruno e Onano Mario, iscritta al n. 621 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25 febbraio 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che con ordinanza 24 ottobre 1975 il giudice conciliatore di Cagliari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 429 codice procedura civile (che prevede la condanna del datore di lavoro anche al maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito), assumendo che l'inapplicabilità della norma denunciata ai crediti dei lavoratori autonomi darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento tra tale categoria di lavoratori e quelle cui invece si applica la disposizione predetta; che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che, diversamente da quanto ritenuto nell'ordinanza di rimessione, la disposizione impugnata è applicabile anche alle controversie relative a taluni rapporti di lavoro autonomo quando la prestazione di lavoro si sia concretata in una attività " continuativa e coordinata, prevalentemente personale" (art. 409, n. 3 codice procedura civile);

che, pertanto, la denunciata disparità di trattamento tra crediti di lavoro autonomo e crediti derivanti da rapporti di lavoro subordinato, nei termini generali in cui è stata prospettata dal giudice a quo, non sussiste poiché la legge ha voluto tutelare qualsiasi rapporto di lavoro, sia esso subordinato oppure autonomo, che abbia i requisiti sopra indicati, al fine di riequilibrare la posizione di sfavore nella quale il lavoratore, quale parte economicamente più debole, viene in fatto a trovarsi nei confronti del proprio datore di lavoro;

che la mancata applicazione dell'art. 429 codice procedura civile ai rapporti di lavoro autonomo che, come quello in esame, non si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata a carattere prevalentemente personale non è priva di razionale giustificazione poiché in tal caso non ricorre quella posizione di debolezza del lavoratore rispetto al datore di lavoro nella quale si è visto consistere la ratio del particolare strumento di tutela apprestato da detta disposizione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 429 codice procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. dal giudice conciliatore presso il tribunale di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.